



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

IMU: L'AGEVOLAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE SPETTA AD UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
16, Sentenza del 24/04/2026 dep. il 4/5/2026, n. 3044

Composizione

Pres. rel. C. Buonauro

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 467 DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN
GENERE IMU - Contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari -
Aliquota agevolata prevista per l'"abitazione principale" - Applicabilità
ad una sola unità immobiliare - Sussistenza - Estensione ad altre unità
contigue - Esclusione.

Massima

In tema di IMU, in base al chiaro tenore dell'art. 13, comma 2, d.l. n.
201/2011, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica
unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura
di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere
estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate
anch'esse come abitazione principale.

Rif. normativi

Art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011

Art. 1 della l. n. 214/2011

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 28420 del 2025 (CONF.)

Cass. n. 28455 del 2025 (VEDI)

Anno pubbl.

2026